

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FAMIGLIA E MINORI

Cass. civ., 20 giugno 2023 n. 17546

In tema di contributo al mantenimento dei figli, per spese straordinarie devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.

Cass. civ., 30 maggio 2023 n. 15215

Le spese di alloggio per il figlio studente fuorisede non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi. La contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dal regime ordinario della vita dei figli. Per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.

Cass. civ., 16 maggio 2023 n. 13345

L'obbligo di mantenimento dei figli minori *ex art. 148 c.c.* spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.

Cass. civ., 5 maggio 2023 n. 11832

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cass. civ., 4 luglio 2023 n. 18823

In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal *de cuius* e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari conviventi nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del *relictum* e del *donatum* al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del convivente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa.

Cass. civ., 4 luglio 2023 n. 1814

Il fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla *de cuius* durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.

Cass. civ., 21 giugno 2023 n. 17712

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. D'altra parte, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI

Cass. civ., 24 luglio 2023 n. 22142

La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'articolo 1052 del Cc, e l'ampliamento del passaggio già esistente ex articolo 1051 del Cc, comma 3, possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili.

Cass. civ., 23 giugno 2023 n. 18059

Il principio secondo cui il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perché essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore medesimo, deduca essersi verificata l'usucapione solo successivamente.

Cass. civ., 23 giugno 2023 n. 18052

In tema di servitù coattiva, l'imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria. Si tratta di requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se sia rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione. Quindi, la servitù è costituita ex art. 1052 c.c. non solo ai fini di aumentare lo sfruttamento del fondo dominante, ma anche al fine di una migliore utilizzazione del fondo dominante, nel cui concetto esattamente la sentenza impugnata ha compreso la fattispecie in questione.

Cass. civ., 23 giugno 2023 n. 18050

La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione. Al riguardo, inoltre, non può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile.

Cass. civ., 23 maggio 2023 n. 14113

Il proprietario del fondo dominante può far valere la responsabilità di quello del fondo servente, per violazione dei doveri connessi alla servitù, ivi compreso il dovere generale di "non compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù od a renderlo più incomodo", non soltanto per fatti direttamente commessi dal medesimo proprietario del fondo servente, ma anche per fatti posti in essere da terzi con la sua tolleranza.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 7 luglio 2023 n. 19388

Non è configurabile la nullità del contratto di locazione a uso diverso da abitazione per l'assenza o il difetto del requisito causale, qualora il bene concesso in godimento venga ritenuto inidoneo all'uso pattuito in ragione dell'impossibilità di ottenere i provvedimenti o i titoli amministrativi, autorizzativi o abilitativi, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale dedotta in contratto. La nullità del contratto per difetto di causa si può ravvisare nei casi in cui l'ordinamento proibisce in modo espresso e diretto un determinato uso del bene concesso in locazione, tramite un intervento legislativo che incida in modo immediato e mirato sulla conformazione giuridica del diritto di proprietà del locatore.

Cass. civ., 27 giugno 2023 n. 18370

In tema di locazione, e di ritardata consegna dell'immobile, mentre il credito da corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, costituendo una forma di risarcimento minima prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, prescinde dalla prova di un danno concreto al locatore, il maggior danno previsto ai sensi della seconda parte dell'art. 1591 c.c., costituendo specificazione di quanto disposto generalmente per le obbligazioni pecuniarie ex artt. 1223 e 1224, comma 2, c.c., deve esser concretamente dimostrato dal locatore, secondo i principi in materia di onere della prova ex art. 2697 del codice civile.

Cass. civ., 21 giugno 2023 n. 17713

Il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso. Il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.

Cass. civ., 12 maggio 2023 n. 14067

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito a uso non locativo, conseguente ex articolo 36 della legge n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone, previsti dall'articolo 1578 del codice civile per l'ipotesi che la cosa locata, al momento della consegna, presenti vizi non noti o non facilmente riconoscibili che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito per il conduttore, difettando in detta ipotesi il presupposto primo per l'applicabilità dell'art. 1578 c.c., e cioè la consegna della cosa dal locatore al conduttore.

Cass. civ., 19 maggio 2023 n. 13870

Il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successiva a quella iniziale, è sanzionato dalla normativa fiscale ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.

Cass. civ., 17 maggio 2023 n. 13542

Le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1231 c.c. della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della novazione. La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione ex art. 1230 c.c., che ricorrano gli elementi dell'*animus novandi*, inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, e della *causa novandi*, intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo, e l'accertamento su detti elementi costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 29 agosto 2023 n. 25400

In tema di azione diretta far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto, la dichiarazione relativa all'avvenuto versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, oltre a non essere probante della sua veridicità, non può rivestire valore vincolante nei confronti del creditore, che è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto.

Cass. civ., 29 agosto 2023 n. 25396

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un *unicum* inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori. La prestazione di trasferire la proprietà di un bene in comproprietà è considerata avente natura collettiva, non potendo operare il principio stabilito dall'art. 1292 c.c., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l'intero e l'adempimento dell'uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri.

Cass. civ., 24 agosto 2023 n. 25230

La vendita *aliud pro alio* si configura quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto e la cosa consegnata risulterebbe così inadatta ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta. L'accertamento svolto dai giudici di merito esclude che l'autoveicolo compravenduto sia privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o che abbia difetti che lo rendano inservibile.

Cass. civ., 10 luglio 2023 n. 19400

In tema di responsabilità contrattuale nel rapporto tra l'emittente una carta di credito e l'esercente, quest'ultimo, nell'accettare i pagamenti da parte del titolare della carta, è tenuto all'adempimento del contratto secondo il criterio di cui all'articolo 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia, mentre restano inapplicabili le norme di cui all'articolo 1189 c.c., relativa al pagamento al creditore apparente, e altresì 1992 c.c., che concerne l'adempimento in relazione alla presentazione di un titolo di credito, ai quale non è equiparabile la carta di credito.

Cass. civ., 27 giugno 2023 n. 18374

In tema di comodato e di restituzione della cosa, l'art. 1809 c.c. contiene un criterio di equo temperamento dei contrapposti interessi: l'interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgente e non prevedibile. Il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è qualitativo, ma cronologico. Ciò significa che il bisogno, sebbene non pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere grave. Piuttosto, deve essere *imprevisto*, ossia sopravvenuto rispetto al contratto. Inoltre, deve essere *urgente*, ossia attuale e concreto al momento del recesso. Da ciò discende che il bisogno ben può consistere nel deterioramento della situazione economica del comodante, che gli imponga urgentemente di rientrare in possesso del bene per disporne in modo più redditizio. Dunque l'interesse del comodante protetto dall'art. 1809 c.c. non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene comodato.

Cass. civ., 27 giugno 2023 n. 18320

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. In particolare, in tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola

5

Foro di Torino

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

<http://studiolegale.berchielli.net>

andreaberchielli@pec.ordineavvocatitorino.it

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati *in conseguenza di un fatto accidentale* non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi.

Cass. civ., 27 giugno 2023 n. 18277

Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, in quanto contratto tipico dal punto di vista sociale pur non essendolo da quello formale, si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista. L'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo. Un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio.

Cass. civ., 23 giugno 2023 n. 18118

Qualora venga concordata la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un comodato funzionalmente collegato al preliminare. Pertanto, questi è detentore qualificato, non possessore. Tale situazione si verifica anche ove la promessa di vendita sia nulla per difetto di forma scritta, cosicché il semplice trascorrere del tempo non lascia maturare i presupposti per un acquisto della proprietà per usucapione in capo al promissario acquirente, salvo che si sia verificata *medio tempore* una interversione del possesso, che non può realizzarsi solo con comportamenti quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze, che di per sé rinviengono base in un rapporto di mera detenzione.

Cass. civ., 23 giugno 2023 n. 18030

Il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, del codice civile. In caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa - che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso *in tronco* attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa -, pertanto, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia.

Cass. civ., 21 giugno 2023 n. 17705

Una volta che l'avvocato abbia richiesto al cliente il pagamento di compensi per prestazioni professionali, gli interessi *ex art. 1224 c.c.* competono dal giorno della messa in mora, ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale. Infatti, nell'ordinamento giuridico italiano, non trovando riconoscimento il principio romanistico *in illiquidis non fit mora*: da un lato, per la liquidità del debito non è necessaria alla messa in mora e dall'altro, se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è altrettanto vero anche che la colpa medesima è esclusa dalla impossibilità di quantificare assolutamente l'entità della prestazione e non già ove il debitore possa ragionevolmente compierne una stima - in tale ipotesi sulla base della quantificazione operata dall'avvocato con la richiesta di

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20
0119408277 (tel/fax) / 3208230800
BRCNDR76E03L219G – 09270990014
studiolegale@berchielli.net

pagamento - ferma restando la commisurazione concreta degli interessi alla cifra accertata all'esito dell'eventuale processo giurisdizionale.

Cass. civ., 15 giugno 2023 n. 17235

L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 cod. civ., non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, in particolare l'età, l'infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.

Cass. civ., 9 giugno 2023 n. 16383

In mancanza di un accordo vincolante, si applica il terzo comma dell'art. 2233 c.c., nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 che ha imposto a pena di nullità la forma scritta per l'accordo di determinazione del compenso professionale tra l'avvocato e il suo cliente. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto nel momento in cui viene conferito l'incarico professionale. La novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, ult. comma, c.c. disciplina non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma soltanto il momento in cui stipularlo. Conseguentemente, la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi dal documento e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di sua perdita incolpevole ex artt. 2724 e 2725 c.c. Infatti, l'osservanza dell'onere formale *ad substantiam* non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere.

Cass. civ., 22 maggio 2023 n. 14084

Nel comodato c.d. precario, in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all'uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda", ai sensi dell'articolo 1810 c.c., tale disciplina, configurando un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'articolo 1183 c.c., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'articolo 1183 c.c., con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.

Cass. civ., 16 maggio 2023 n. 13363

La disciplina dettata dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile in tema di miglioramenti e addizioni all'immobile apportati dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno *ius tollendi* in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli articoli 2561, quarto comma, e 2562 del codice civile, emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali.

Cass. civ., 10 maggio 2023 n. 12606

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Cass. civ., 10 maggio 2023 n. 12578

In tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell'art. 1385, terzo comma, c.c., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, trattandosi di statuizione ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 4 maggio 2023 n. 11675

L'attività del mediatore deve essere remunerata anche quando le parti diano all'affare una forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore abbia prestato la propria opera, come pure è consentito che le parti sostituiscano altri a se stessi nella stipulazione del contratto, senza pregiudizio per i diritti del mediatore. Sussiste l'identità dell'affare ai fini del diritto alla provvigione ove i contraenti, in luogo che perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l'operazione sia stata condotta in porto per effetto dell'opera del mediatore.

Cass. civ., 4 maggio 2023 n. 11654

La trasformazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c., nel caso in cui quel comportamento non evidenzii univocamente che la parte, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo.

Cass. civ., 4 maggio 2023 n. 11636

Non è configurabile una responsabilità dell'appaltatore nei confronti della committente *ex art. 1669 c.c.* in un caso in cui l'opera non sia stata ultimata e l'abbandono del cantiere sia stato ritenuto giustificato per la nullità del contratto derivante dalla mancanza dei titoli abilitativi dei lavori.

Cass. civ., 3 maggio 2023 n. 11548

In materia di clausola penale, la prestazione a carico della parte inadempiente- ai sensi dell'articolo 1283 c.c. è soggetta alla disciplina relativa dall'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, qualora la determinazione possa aver luogo soltanto *ex post*, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento. In questa prospettiva, le parti possono convenire il pagamento di una somma rapportata all'entità temporale di durata dell'inadempimento, o convenire solo il tetto della penale, suscettibile di essere poi rapportata all'effettiva consistenza dell'inadempimento consumato, nel qual caso l'entità della penale viene determinato soltanto *ex post*.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 25 luglio 2023 n. 22338

La responsabilità dei danni determinati dall'illecita divulgazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (applicabile *ratione temporis*), dev'essere ascritta a carico di chiunque, con la propria condotta, li abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita. L'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto.

Cass. civ., 21 luglio 2023 n. 21972

In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile e neppure che sia da escludersi che tale comportamento possa costituire un'evenienza ragionevole o accettabile.

Cass. civ., 18 luglio 2023 n. 21017

Il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità: è ammessa la prova, anche presuntiva, del danno "riflesso" dei congiunti, sempre che le lesioni patite dalla "vittima primaria" non siano di lieve entità. Dunque, l'aver escluso che i congiunti possano avere subito modificazioni peggiorative della loro esistenza dal fatto che il ragazzo ha subito lesioni lievi, o comunque non gravi, è effetto di un corretto ragionamento presuntivo.

Cass. civ., 15 giugno 2023 n. 17385

Il generale dovere di correttezza, cui fa riscontro l'affidamento della parte nella veridicità delle affermazioni del mediatore sullo stato e sulle caratteristiche essenziali dell'immobile, gli impone d'informare chi sia interessato all'acquisto circa la propria inconsapevolezza in ordine alla verità di quanto egli affermi, chiarendo che le notizie fornite sono incontrollate. Qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente. In relazione alle operazioni di acquisto immobiliare, sono così certamente comprese, fra le informazioni oggetto dell'obbligo di informazione a carico del mediatore, quelle riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità. Tale certificato, infatti, attestando la rispondenza dell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici, e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria, costituisce requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene, sì che la sua mancanza, pur non impedendo in sé la conclusione del contratto di vendita, può indurre una parte a non ritenere di suo interesse la stipula dell'atto, quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l'abitabilità non sia ottenuta.

Cass. civ., 15 giugno 2023 n. 17129

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, *ex art. 2727 c.c.*, dalla semplice circostanza che quest'ultima non avesse un lavoro, fermo restando l'onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.

Cass. civ., 12 giugno 2023 n. 16633

Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del *deficit* informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 8 giugno 2023 n. 16272

In tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del S.S.N., per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di ospedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.

Cass. civ., 22 maggio 2023 n. 14065

La responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

Cass. civ., 17 maggio 2023 n. 13540

In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'Inps, attese la funzione indennitaria assoluta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore.

Cass. civ., 8 maggio 2023 n. 12172

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati, parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto atteso che l'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 25 luglio 2023 n. 22077

E' Illegittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente se le condotte tenute dal lavoratore ai danni della propria convivente non abbiano avuto alcuna incidenza, neppure riflessa, sull'ambiente lavorativo e, quindi, sul rapporto di lavoro, in considerazione sia della mancanza di qualunque eco mediatica, sia del carattere meramente esecutivo delle mansioni cui era adibito, sia della pluridecennale anzianità lavorativa presso la medesima società senza mai alcun episodio di violenza e alcun procedimento disciplinare.

Cass. civ., 12 luglio 2023 n. 19872

In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall'art. 5 della L. n. 223 del 1991, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di simile livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici, ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale, onde evitare che il datore di lavoro finalizzi surrettiziamente detti criteri, eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti di personale, all'espulsione di elementi non graditi, senza che questi abbiano concrete possibilità di difesa; ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali.

Cass. civ., 11 luglio 2023 n. 19659

Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite e la perdita a tale diritto può verificarsi esclusivamente nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire.

Cass. civ., 11 luglio 2023 n. 19621

Il contenuto della memoria difensiva, depositata dal lavoratore per resistere in un giudizio instaurato nei suoi confronti dal datore di lavoro, non integra una giusta causa che legittimi il suo licenziamento, sebbene tale atto utilizzi espressioni sconvenienti od offensive, posto che queste sono soggette a cancellazione e possono dar luogo a risarcimento *ex* articolo 89 del codice di rito.

Cass. civ., 26 giugno 2023 n. 18168

Il datore di lavoro non può, a fronte del solo sospetto e dell'esigenza di evitare il compimento di condotte illecite, effettuare delle verifiche indistinte su tutte le comunicazioni presenti nel pc aziendale del dipendente senza limiti di tempo, dando vita così ad una indagine invasiva massiccia ed indiscriminata non giustificata, con una violazione del diritto del lavoratore al rispetto della sua corrispondenza ancora più evidente in considerazione del fatto che la società non aveva preliminarmente informato il lavoratore della possibilità che le comunicazioni effettuate sul pc aziendale avrebbero potuto essere monitorate né del carattere e della portata del monitoraggio o del livello di invasività nella sua corrispondenza.

Cass. civ., 21 giugno 2023 n. 17731

Ai fini dell'impugnazione extragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 16 giugno 2023 n. 17326

Il cambio consegne a fine turno è un'attività di lavoro svolta mettendo a disposizione del datore le proprie energie operative per quanto necessario alla prestazione, non diversamente dai tempi necessari alla vestizione dunque, o si tratta di momenti assolutamente minimali di eccedenza dall'orario di turno, oppure i periodi destinati ad esso vanno remunerati ed entrano nel computo dell'orario secondo le modalità proprio del lavoro straordinario. In tal senso non è illegittima la clausola della contrattazione collettiva che preveda un contenuto compenso unitario ed a forfait mensile per i disagi conseguenti al cambio consegne, intesi in termini di eccedenze marginali ed eventualmente anche variabili di orario, nell'ordine di pochi minuti, destinate a manifestarsi attraverso una minima sovrapposizione tra i turni, mentre, in caso di più ampio superamento dell'orario normale, attuato su richiesta o comunque con il consenso esplicito o implicito del datore di lavoro, è dovuto lo straordinario, o eventualmente il recupero orario compensativo e non è legittima una liquidazione con quelle modalità.

Cass. civ., 13 giugno 2023 n. 16785

Non è configurabile una disparità di trattamento tra generi o di interferenza rispetto al diritto della gestante, a tutela delle proprie chances, di non rilevare la propria condizione al momento dell'assunzione nell'annullamento in autotutela da parte della PA di una delibera di conferimento di incarico di medico e del conseguente contratto di lavoro per inidoneità alla mansione se la posizione che la donna va a ricoprire è infungibile nonché vietato dall'art. 7 e allegato A, lett. 1, D.Lgs. 151/2001.

Cass. civ., 12 maggio 2023 n. 12994

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio del lavoratore.

Cass. civ., 18 maggio 2023 n. 12051

Il principio di pari trattamento cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva e l'adozione da parte di una pubblica amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è di per sé sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 10 luglio 2023 n. 19510

Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, secondo comma L.F. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L.F.

Cass. civ., 30 giugno 2023 n. 18597

Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo *ex art.* 99 L. Fall, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto *ex tunc*, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291c.p.c.

Cass. civ., 27 giugno 2023 n. 18310

In tema di procedimento prefallimentare, posto che l'ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2014 è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione, non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi, di modo che il tribunale legittimamente ne dichiara il fallimento, qualora ne sussistano i presupposti, su istanza dell'agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione

Cass. civ., 15 giugno 2023 n. 17133

La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, L. Fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del *petitum* o una variazione della *causa petendi*, ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa. Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, infatti, sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è consentita la *mutatio* di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, *petitum* e *causa petendi*, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, poiché il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria, è disciplinato dall'art. 99 L. Fall. e si coordina necessariamente con quanto previsto dal successivo articolo 101.

Cass. civ., 15 giugno 2023 n. 17092

Anche in tema di concordato con continuità aziendale cd. diretta, il requisito della continuità aziendale, richiesto dall'art. 186 *bis* L. Fall. per l'ammissione delle proposte alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l'azienda, in relazione alla quale si propone ai creditori la "prosecuzione" dell'attività per ricavarne redditività, sia comunque "in esercizio", al momento della proposta di concordato, non rilevando invece come cause ostative all'ammissione della proposta al predetto concordato la modificazione di una parte dell'attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti.

Cass. civ., 22 maggio 2023 n. 13997

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 1 agosto 2023 n. 23482

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'art. 511 c.p.c. deve essere proposta prima dell'inizio dell'udienza *ex art.* 596 c.p.c. ovvero, per i processi iniziati dopo il 28.2. 2023, prima dell'inizio dell'audizione delle parti innanzi il professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione. In ipotesi di plurime domande di sostituzione validamente formulate ai sensi dell'art. 511 c.p.c. il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito è regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.

Cass. civ., 23 giugno 2023 n. 18123

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, *ex art.* 553 c.p.c., in quanto disposta salvo esazione, non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del *debitor debitoris* nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.

Cass. civ., 29 maggio 2023 n. 15045

La finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chiedo l'esecuzione.

Cass. civ., 18 maggio 2023 n. 13701

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso *ex articolo* 586 cod. proc. civ., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente *ex articolo* 2912 cod. civ., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.

Cass. civ., 4 maggio 2023 n. 11695

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 30 agosto 2023 n. 25469

Ove la sentenza o il capo di sentenza sia sorretto da due o più ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa all'altra o alle altre, poiché la progressiva formazione del giudicato – inerente al progredire delle istanze ed al restringersi della portata delle censure – ha reso ormai definitivo il capo di sentenza "de quo", sulla base della ragione non colpita dall'impugnazione.

Cass. civ., 29 agosto 2023 n. 25408

Ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione. In particolare, le condizioni legittimanti la notificazione a norma della citata disposizione non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza.

Cass. civ., 16 agosto 2023 n. 24647

In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, né integra mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno, ed anche ove la domanda di risarcimento, anziché essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione.

Cass. civ., 2 agosto 2023 n. 23572

L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. si dà legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio; in particolare, ove la testimonianza abbia ad oggetto fatti che espongano il dichiarante a responsabilità penale non si pone una questione di incapacità a deporre né di esonero dall'obbligo di deporre, ma solo, in ipotesi, di attendibilità del teste.

Cass. civ., 2 agosto 2023 n. 23512

In tema di impugnazioni, la notificazione dell'atto di appello eseguita con modalità telematica (con invio e ricezione a mezzo PEC) non già al procuratore costituito in primo grado dell'attore, poi appellato, ma ad un professionista che non era il difensore di quest'ultimo non può ritenersi inesistente bensì nulla, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Infatti, non si è in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, quanto piuttosto di una notificazione in cui manca, nel destinatario che l'ha ricevuta, il requisito soggettivo rappresentato dall'essere lo stesso il procuratore costituito della controparte, ai fini dell'applicazione dell'art. 330, comma primo, del codice di rito.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 28 luglio 2023 n. 23100

Il principio *tantum devolutum quantum appellatum* preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel *thema decidendum* neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati. Ne consegue che, quando dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto di appello risulti in maniera chiara la volontà dell'appellante di sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado circa la natura di un rapporto ed i diritti e gli obblighi che ne derivano, il giudice di secondo grado deve riesaminare l'intera problematica, compresi i profili impliciti nelle deduzioni formulate espressamente.

Cass. civ., 28 luglio 2023 n. 23055

In tema di compensazione delle spese processuali, la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda ovvero nel rigetto della domanda proposta *ex art. 96 c.p.c.*: a maggior ragione, dunque, non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione.

Cass. civ., 26 luglio 2023 n. 22590

L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

Cass. civ., 25 luglio 2023 n. 22243

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo

Cass. civ., 25 luglio 2023 n. 22201

In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione – esperita esclusivamente da quest'ultimo avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli articoli 32, 108 e 331 cod. proc. civ., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

Cass. civ., 17 luglio 2023 n. 20601

Ove nel rito del lavoro l'appellante abbia provveduto alla notifica del solo ricorso in appello depositato, e non anche del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, la costituzione della parte appellata, sana, anche nel rito del lavoro, il vizio della *vocatio in ius* derivante dalla mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione a causa della notifica del solo ricorso ma l'appellato, che sia incorso nella decadenza dalla proposizione dell'appello incidentale a causa del detto vizio, ha diritto di essere rimesso in termini per proporre l'impugnazione incidentale.

Cass. civ., 17 luglio 2023 n. 20533

L'istanza di verifica della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 10 luglio 2023 n. 19473

L'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata. A tal fine, ove la notificazione dell'appello sia stata ritualmente eseguita presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, il riferimento alla decisione emessa dal giudice di prime cure ed agli atti relativi a quel procedimento non lascia dubbi circa l'effettivo destinatario dell'atto di gravame.

Cass. civ., 7 luglio 2023 n. 19265

Allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della *vocatio in ius* (nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto costituito e neppure essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.

Cass. civ., 23 giugno 2023 n. 18021

In tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell'apertura della successione, rientrano tra le cause di divisione di eredità o comunque fra coeredi fino alla divisione, ai sensi dell'art. 22, n. 1), c.p.c., sia le domande di scioglimento dell'intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno compresi per intero nell'eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al *de cuius*.

Cass. civ., 20 giugno 2023 n. 17691

La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la *vocatio in ius* non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d'appello, all'operatività dei meccanismi di sanatoria *ex tunc*, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c.

Cass. civ., 20 giugno 2023 n. 17569

Il giudice d'appello che rilevi l'inammissibilità del gravame si priva della *potestas iudicand* e, pertanto, non può esaminare il merito dell'impugnazione.

Cass. civ., 16 giugno 2023 n. 17455

Il *prospective overruling* è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, per cui non è invocabile per il caso, di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia.

Cass. civ., 16 giugno 2023 n. 17325

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2004, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all'avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto.

Cass. civ., 13 giugno 2023 n. 16778

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 12 giugno 2023 n. 16545

La procedura di verifica della scrittura privata è diretta esclusivamente a stabilire la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne il sottoscrittore, ma l'accertamento di autenticità con cui si conclude investe unicamente la sottoscrizione e certamente non il contenuto ideologico del documento e, in correlazione, le questioni giuridiche inerenti al rapporto documentato. Infatti, pur dopo la verifica ex articolo 216 cod. proc. civ. la scrittura ha valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'articolo 2702 cod. civ., della sua sola provenienza da chi ne appare come sottoscrittore, ma non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate: conseguentemente, il loro contenuto può essere contestato dal sottoscrittore come non rispondente a verità con ogni mezzo di prova legalmente consentito.

Cass. civ., 7 giugno 2023 n. 16125

In caso di notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata al difensore costituito dell'appellante non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario dovuta a "casella piena" di quest'ultimo, ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico.

Cass. civ., 31 maggio 2023 n. 15345

In caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994 da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inoltrato telematico di dati presso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti suoi propri.

Cass. civ., 25 maggio 2023 n. 14525

Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Cass. civ., 24 maggio 2023 n. 14275

Il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 e ora dall'articolo 66-bis del Codice del Consumo, è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli art. 18, 19 e 20 c.p.c., oppure in forza di una clausola contrattuale oggetto di trattativa individuale tra le parti, in quanto la competenza prevista dal Codice del Consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi.

Cass. civ., 22 maggio 2023 n. 14070

Al difensore è attribuita la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della lite, restando esclusi dai suoi poteri soltanto quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. Invero, il mandato *ad litem*, una volta validamente conferito, attribuisce al difensore tutti i poteri di cui all'art. 84, comma 1, cod. proc. civ. con esclusione soltanto degli atti di cui al comma 2, di quelli cioè che importano disposizione del diritto in contesa che non gli siano stati espressamente conferiti; in altri termini, affidata al ministero del difensore l'impostazione della lite, a lui sono conferiti tutti i poteri che la legge gli attribuisce, con l'eccezione di quelli inerenti agli atti espressamente riservati e che implicano disposizione del diritto in contesa.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 22 maggio 2023 n. 13920

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Cass. civ., 18 maggio 2023 n. 13735

Nella sede dell'udienza "cartolare", a trattazione scritta, prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h), del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 - oggi assunta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l'introduzione dell'art. 127-ter cod. proc. civ. - i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi "fuori udienza", con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2, c.p.c. non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi.

Cass. civ., 17 maggio 2023 n. 13566

Ricorre il vizio di omessa pronuncia ove si riscontri l'assenza di qualsiasi decisione su un capo di domanda, anche parziale, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, la quale non sia resa neppure sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto.

Cass. civ., 16 maggio 2023 n. 13376

La proposizione in via autonoma d'una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall'articolo 355 cod. proc. civ. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello.

Cass. civ., 15 maggio 2023 n. 13267

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza *ex art. 45 c.p.c.*

Cass. civ., 9 maggio 2023 n. 12472

Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo (concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 *bis* c.p.c.) erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'errore non determina nullità del diverso atto introduttivo, ma obbliga l'opponente al rispetto del termine e delle modalità di introduzione della lite prevista dal rito locatizio, da perfezionare con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente entro il 40° giorno dalla notifica del decreto e quindi alla iscrizione a ruolo della causa entro tale termine.

Cass. civ., 8 maggio 2023 n. 12199

Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell'evento e costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 8 maggio 2023 n. 12124

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

Cass. civ., 8 maggio 2023 n. 12081

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non soggiace al rigore e non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, comma 2, cod. proc. civ., il quale, in mancanza di richiesta di verifica e di suo esito positivo, preclude l'utilizzazione della scrittura, mentre il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, con la conseguenza che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento; semmai, il rigore deve caratterizzare il disconoscimento della copia ai sensi dell'art. 2719 c.c., che deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.

Cass. civ., 4 maggio 2023 n. 11799

In tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello.

Cass. civ., 4 maggio 2023 n. 11641

Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.

Cass. civ., 2 maggio 2023 n. 11376

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex articolo 642 cod. proc. civ. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'articolo 654, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Cass. pen., 2 agosto 2023 n. 33881

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura- con la conseguenza che é onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro. In questa prospettiva, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio.

Cass. pen., 25 luglio 2023 n. 32130

In tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esauritiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità.

Cass. pen., 20 luglio 2023 n. 31072

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di frodolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

Cass. pen., 12 luglio 2023 n. 30268

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 316-ter del Cp si differenzia da quello di truffa aggravata ex articolo 640-bis del Cp per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece ricorre nella truffa. Nel primo caso la pubblica amministrazione si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, che è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva, di talché l'Ente non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. In tali ipotesi, allora, l'erogazione non dipende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'Ente erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.

Cass. pen., 12 luglio 2023 n. 30167

In tema di infortuni sul lavoro, in base alla lettura combinata degli artt. 2 e 199, D.Lgs. 81/2008, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica: le due norme, infatti, prevedono una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui il quale, pur sprovvisto di regolare investiture, ne eserciti in concreto i poteri giuridici.

Cass. pen., 10 luglio 2023 n. 29631

La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 5 luglio 2023 n. 29047

Si configura il reato di estorsione quando il datore di lavoro, per costringere i dipendenti ad accettare modifiche del rapporto di lavoro, in senso peggiorativo per le condizioni dei lavoratori, prospetti alla vittima la conseguenza - in caso di mancata adesione alle proposte di modifica delle condizioni originariamente pattuite - dell'interruzione del rapporto.

Cass. pen., 5 luglio 2023 n. 28781

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla *res*.

Cass. pen., 3 luglio 2023 n. 28290

In caso di riunione di processi celebrati con riti diversi, il giudice dell'appello deve tener distinti i diversi regimi di ammissione delle prove, per non incorrere in una "confusione probatoria", e deve, pertanto, procedere a valutazioni separate. Nel caso in esame i giudici hanno dimostrato di aver proceduto ad un'attenta analisi delle prove acquisite nei due diversi processi di primo grado; infatti, nelle due parti distinte della sentenza, la Corte ha fatto riferimento agli elementi rispettivamente emersi a carico di ognuno dei due imputati, dando conto del diverso regime di acquisizione ed evidenziando la diversa valutazione delle prove in ordine all'affermazione di responsabilità.

Cass. pen., 30 giugno 2023 n. 28258

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", giacché, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non basta allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa per la società fallita.

Cass. pen., 30 giugno 2023 n. 28257

Anche in relazione alla bancarotta documentale correlata alle modalità di tenuta delle scritture contabili (articolo 216 comma 1, numero 2, ultima ipotesi, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) l'affermazione di responsabilità non può derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Al contrario, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, considerato che, in tal caso, verrebbe integrato l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all'articolo 217, comma 2, del R.D. citato.

Cass. pen., 28 giugno 2023 n. 28031

In tema di reato di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 27 giugno 2023 n. 27935

In tema di circostanze, la gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione.

Cass. pen., 27 giugno 2023 n. 27900

In tema di accesso abusivo a sistema informatico, il giudice deve verificare se l'introduzione o il mantenimento nel sistema informatico, anche da parte di chi aveva titolo per accedervi, sia avvenuto in contrasto o meno con la volontà del titolare del sistema stesso, che può manifestarsi sia in forma esplicita che tacita.

Cass. pen., 27 giugno 2023 n. 27883

Il reato d'induzione indebita, come quello di concussione, si distingue dalle fattispecie corruttive, in quanto entrambi i primi due illeciti sono qualificati da una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o ad indurre alla dazione o alla promessa indebita l'*extraneus*, il quale, per effetto di tale condotta abusiva, si viene comunque a trovare in posizione di soggezione; l'accordo corruttivo, invece, presuppone la *par condicio contractualis* ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.

Cass. pen., 26 giugno 2023 n. 27540

In tema di reati contro la persona, l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dall'elemento della immediatezza della comunicazione: nell'ingiuria, reato depenalizzato, la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore. Nel caso in esame, riguardante messaggi rivolti ad un gruppo Whatsapp, è mancato il requisito della immediatezza della comunicazione, data la modalità temporalmente asincrona con cui i diversi componenti del gruppo hanno potuto accedere alla lettura dei messaggi, e ciò a dispetto della definizione di tale forma di comunicazione come "messaggistica istantanea": tale aggettivo attiene, infatti, alla trasmissione immediata del messaggio ma non implica affetto la contestuale ricezione che dipende da variabili, quale, ad esempio, il cellulare spento.

Cass. pen., 22 giugno 2023 n. 27123

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 512-bis del Cp non è richiesto che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Cp, essendo necessario, ma anche sufficiente, che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa gli altri siano consapevoli. Infatti, nelle fattispecie anche a dolo specifico, la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo.

Cass. pen., 20 giugno 2023 n. 26752

Il delitto di bancarotta fraudolenta concorre con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'*iter criminis* della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta e autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento. Cosicché le due condotte si pongono su di un piano cronologicamente distinto e progressivo e logicamente consequenziale, precludendo, in tal guisa, la unitaria riconduzione delle fattispecie all'*idem factum*.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 16 giugno 2023 n. 26250

Integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.

Cass. pen., 16 giugno 2023 n. 26182

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

Cass. pen., 14 giugno 2023 n. 25764

La responsabilità dell'ente si fonda su un illecito amministrativo e la circostanza che tale illecito venga accertato nel processo penale insieme all'accertamento del reato posto in essere dalla persona fisica, non conduce a una totale coincidenza con il diritto penale: i due illeciti hanno natura diversa che giustifica un regime derogatorio e differenziato con riferimento alla prescrizione che per gli enti è di "soli cinque anni" dalla consumazione dell'illecito, così come previsto dall'art. 22 D.Lgs. n. 231 del 2001.

Cass. pen., 8 giugno 2023 n. 24876

Condotte sistematicamente violente sul piano fisico e psicologico anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti. In altri termini, esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, anche se sostenuta da animus corrigendi; le condotte connotate da modalità aggressive sono quindi incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore.

Cass. pen., 7 giugno 2023 n. 24604

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, numero 9, c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

Cass. pen., 5 giugno 2023 n. 23977

La guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo. Al riguardo, l'ipotesi della "recidiva nel biennio", esclusa dalla depenalizzazione, ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio.

Cass. pen., 5 giugno 2023 n. 23952

Il tentativo di violenza sessuale sussiste sia quando gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione dell'atto sessuale abusivo non si siano estrinsecati in un contatto corporeo e sia quando il contatto corporeo, quantunque superficiale e fugace, non abbia potuto raggiungere una zona erogena o comunque considerata tale dalla scienza medica, psicologica, antropologica, e presa di mira dal reo per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente. Mentre per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che l'agente raggiunga le parti intime della persona presa di mira (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi dal subire ulteriormente la condotta illecita del soggetto attivo o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 29 maggio 2023 n. 23318

In tema di reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., nel caso di abuso di qualità, cioè della posizione giuridica soggettiva che costituisce situazione riscontrabile sia nel delitto di concussione che in quello di induzione indebita, il pubblico funzionario, per conseguire la dazione o la promessa, fa leva sulla importanza e sullo spessore della sua posizione soggettiva, senza far riferimento alcuno ad uno specifico atto del proprio servizio. L'abuso soggettivo, pertanto, può porre una persona in condizione di pressoché totale soggezione, determinata dal timore di possibili ritorsioni anti-giuridiche, oppure può indurre il privato a dare o promettere l'indebita, per acquisire la benevolenza dell'agente, foriera di potenziali futuri lavori.

Cass. pen., 25 maggio 2023 n. 22682

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S. non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze. Lo stato di alterazione, laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può essere ritenuto provato in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, inerenti al momento del fatto. Ne consegue dunque che lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verifica di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verifica del sinistro, tali da far desumere, all'esito di un processo logico-inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto.

Cass. pen., 22 maggio 2023 n. 21704

Per potersi configurare la responsabilità da reato delle persone giuridiche è necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato; non sono *ex se* sufficienti la mancanza o l'inefficienza degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione.

Cass. pen., 19 maggio 2023 n. 21648

In tema di furto in un esercizio commerciale, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede non è esclusa né dalla mera presenza di dispositivi di videosorveglianza, né dalla presenza di dispositivi di antitaccheggio. Questi ultimi, infatti, in sé, non sono mai idonei ad escludere l'aggravante contestata in quanto consentono solo la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicurano la possibilità di controllo a distanza. I primi, invece, sono idonei ad escludere l'aggravante solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci, in quanto idonei ad impedire la sottrazione della *res* ostacolandone la facilità di raggiungimento.

Cass. pen., 18 maggio 2023 n. 21153

In materia di infortuni sul lavoro il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

Cass. pen., 16 maggio 2023 n. 20664

In tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale. Ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'articolo 2639 del codice civile postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione: nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un' apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 11 maggio 2023 n. 19971

In tema di ritualità della procedibilità a querela, poiché la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari, essa, può essere, pertanto, riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del *favor querelae*: nel novero di tali atti può essere ricompresa, quindi, anche la costituzione di parte civile od anche la semplice riserva di costituirsi parte civile.

Cass. pen., 5 maggio 2023 n. 18894

In tema di lesioni, ai fini dell'apprezzamento dello sfregio permanente del viso già (previsto dall'art. 583, comma 2, numero 4, c.p., e ora dall'art. 583 *quinquies* c.p.) deve intendersi per tale qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità.

Cass. pen., 5 maggio 2023 n. 18862

In tema di proposizione della querela, il *favor querelae*, come criterio orientativo, presuppone situazioni d'incertezza interpretativa e, nella sostanza, esclude la rilevanza dell'uso di formule sacramentali, ma richiede pur sempre dati oggettivi ai quali correlare una attuale e specifica volontà di punizione.

Cass. pen., 5 maggio 2023 n. 18854

In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2001. È dunque inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo (e, in generale, qualsiasi impugnazione) presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Cass. pen., 4 maggio 2023 n. 18808

In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o con altra analoga dizione indicati) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.

Cass. pen., 4 maggio 2023 n. 18530

E' legittima la condanna del presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ai sensi dell'art. 110 c.p. e art. 38 *bis* D.Lgs. n. 81 del 2015, per avere stipulato un contratto di appalto di servizi (nella specie servizi di cucina e di sala) che in realtà simulava un accordo di somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge, al fine di eludere norme inderogabile di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO TRIBUTARIO

Cass. civ., 26 maggio 2023 n. 14772

Con particolare riguardo alle prestazioni di terzi collaboratori del professionista, ed ai relativi costi, la verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione richiede un esame dell'apporto concreto di tali prestazioni all'effettivo svolgimento dell'attività del contribuente, al fine di verificare se il coinvolgimento di tali professionalità sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente. L'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando del tutto indifferente il mezzo utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale. In tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività.